



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PAPA GIOVANNI XXIII”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(art. 4 del DPR 249/98 e DPR 235/2007)

Premessa

Compito preminente della Scuola è educare e formare e non punire, con la stretta collaborazione e condivisione della famiglia. A questo principio deve essere ispirata, senza automatismi, l'azione dei docenti e dei consigli di classe. La successione delle sanzioni è rimessa alla discrezionalità degli educatori: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni lievi. La sanzione disciplinare deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

1. Comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, sanzioni relative e organi competenti

Si precisa che le sanzioni, per ciascuna tipologia di comportamento sanzionabile, riportate in ordine crescente di gravità, possono essere irrogate in modo combinato e vanno valutate caso per caso.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI DISCIPLINARI E INTERVENTI EDUCATIVI	AUTORITA' CHE IRROGA LA SANZIONE
1. Ritardi ripetuti 2. Assenze e ritardi non giustificati 3. Dimenticanza della firma sulle comunicazioni	– Ammonizione verbale – Ammonizione sul libretto personale – Annotazione sul registro di classe – Lettera e convocazione dei genitori	Il Docente Il Coordinatore di classe a nome del Consiglio Il Dirigente Scolastico
4. Assenze prolungate che violino il Diritto allo Studio	– Annotazione sul registro di classe – Convocazione della famiglia – Comunicazione alle Autorità Competenti se reiterate	Il Consiglio di Classe Il Coordinatore di classe a nome del Consiglio Il Dirigente Scolastico
5. Mancanza del materiale occorrente 6. Non rispetto delle consegne a casa e a scuola	– Consegna aggiuntiva da svolgere a casa e/o a scuola – Annotazione sul registro di classe – Ammonizione scritta e/o comunicazione telefonica alla famiglia	Il Docente
7. Utilizzo inadeguato del materiale scolastico 8. Utilizzo di materiale non autorizzato	– Annotazione sul registro di classe – Ritiro del materiale, ammonizione scritta e riconsegna ai genitori.	Il Docente Il Dirigente Scolastico
9. Disturbo delle attività didattiche 10. comportamenti inadeguati durante l'intervallo	– Ammonizione verbale – Consegna scritta di riflessione – Annotazione sul registro di classe – Ammonizione scritta – Sospensione dell'intervallo – Alla terza mancanza si convocano i genitori – Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, gite, ...)	Il Docente Il Consiglio di Classe Il Coordinatore di classe a nome del Consiglio Il Dirigente Scolastico



11. Maneggiare il cellulare spento. 12. Disturbo delle lezioni a causa dello squillo del telefono cellulare. 13. Uso non autorizzato del cellulare e di altri dispositivi elettronici. 14. Uso improprio di internet. 15. Possesso di dispositivi video-fotografici negli spogliatoi e nei bagni. 16. Manomissione dei dispositivi elettronici scolastici (computer, LIM, registri, ecc.)	<ul style="list-style-type: none">– Ammonizione verbale e scritta– Annotazione sul registro di classe– Comunicazione alla famiglia– Sospensione dell’intervallo– Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, gite, ...)– Allontanamento dalla comunità scolastica (DPR249/’98 DPR 235/’07)	Il Docente Il Consiglio di Classe Il Coordinatore di classe a nome del Consiglio Il Dirigente Scolastico
17. Sporcizia e disordine negli spazi scolastici utilizzati 18. Danneggiamento di attrezzature e/o di ambienti frequentati durante le attività Scolastiche.	<ul style="list-style-type: none">– Ammonizione verbale e scritta– Annotazione sul registro di classe– Comunicazione alla famiglia– Ripristino del danno durante la ricreazione e/o in orario aggiuntivo– Risarcimento del danno– Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, gite, ...)	Il Docente Il Consiglio di classe Il Dirigente Scolastico
19. Danneggiamento doloso	<ul style="list-style-type: none">– Annotazione sul registro di classe– Comunicazione alla famiglia– Risarcimento del danno– Allontanamento dalla comunità scolastica (DPR249/’98 DPR 235/’07)– Denuncia alle Autorità Competenti	Il Docente
20. Falsificazione di firma o voto 21. Occultamento di materiale e documenti	<ul style="list-style-type: none">– Annotazione sul registro di classe– Ammonizione sul libretto personale– Notifica al Dirigente Scolastico e convocazione immediata dei genitori– Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, gite, ...)– Allontanamento dalla comunità scolastica (DPR249/’98 e DPR 235/’07)	Il Docente Il Consiglio di Classe Il coordinatore di classe e il docente Il Dirigente Scolastico Il Consiglio di classe (se l’allontanamento dalla comunità scolastica si presume non superi i 15 giorni)
22. Linguaggio irrispettoso e offensivo 23. Bestemmie 24. Atti o comportamenti Irrispettosi.	<ul style="list-style-type: none">– Ammonizione sul libretto personale– Annotazione sul registro di classe– Convocazione immediata dei genitori– Consegnare scritta di riflessione– Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, gite, ...)– Allontanamento dalla comunità scolastica– Possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica	Il Consiglio d’Istituto (se l’allontanamento dalla comunità scolastica si presume superi i 15 giorni) L’Autorità Competente
25. Furti 26. Violenze fisiche e morali	<ul style="list-style-type: none">– Ammonizione scritta– Annotazione sul registro di classe	



<p>verso gli altri. 27. Manomissione di oggetti con conseguente compromissione dell'incolumità fisica delle persone. 28. Registrazione o uso non autorizzato di foto o video ripresi nei locali pertinenti alla scuola in violazione della privacy. 29. Registrazione o uso non autorizzato di foto o video ripresi nei locali pertinenti alla scuola che risultino offensivi della persona, in violazione della privacy. 30. Registrazione o uso non autorizzato di foto o video ripresi nei locali pertinenti alla scuola, poi diffusi. 31. Atti di intimidazione, o sopraffazione fisica o psicologica commessi in modo intenzionale e ripetuti nel tempo. 32. Atti o comportamenti di discriminazione etnica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione immediata dei genitori - Risarcimento del danno - Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, gite, ...) - Allontanamento dalla comunità scolastica (DPR 249/'98 e DPR 235/'07) - Possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica - Denuncia alle Autorità Competenti. 	
<p>33. Ciascun alunno dovrà usare la piattaforma DDI mostrando considerazione e rispetto per docenti e compagni; tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai in nessun modo, offensivi nei confronti di chiunque.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Annotazione sul registro elettronico -Convocazione immediata dei genitori - Colloquio con Dirigente Scolastica -Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, attività didattiche in piattaforma...) - Allontanamento dalla comunità scolastica (DPR 249/'98 e DPR 235/'07) - Possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica. 	<p>Il Docente Il Consiglio di Classe Il coordinatore di classe e il docente Il Dirigente Scolastico Il Consiglio di classe (se l'allontanamento dalla comunità scolastica si presume non superi i 15 giorni) Il Consiglio d'Istituto (se l'allontanamento dalla comunità scolastica si presume superi i 15 giorni) L'Autorità Competente</p>
<p>34. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcun modo.</p>	<p>Annotazione sul registro elettronico -Convocazione immediata dei genitori - Colloquio con Dirigente Scolastica -Esclusione da alcune attività previste per la classe (laboratori, attività didattiche in piattaforma...) - Allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Il Docente Il Consiglio di Classe Il coordinatore di classe e il docente Il Dirigente Scolastico Il Consiglio di classe (se l'allontanamento dalla</p>



	(DPR 249/'98 e DPR 235/'07) - Possibilità di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.	comunità scolastica si presume non superi i 15 giorni) Il Consiglio d'Istituto (se l'allontanamento dalla comunità scolastica si presume superi i 15 giorni) L'Autorità Competente
--	--	--

2. Criteri di riferimento per l'irrogazione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è promosso dalla scuola un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.



Le sanzioni disciplinari previste nei precedenti cinque commi possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Qualora si verifichi un danneggiamento ad un bene pubblico o privato, la famiglia del responsabile deve provvedere al risarcimento del danno stesso.

Un danno all'edificio o agli arredi scolastici, qualora non si individui il responsabile, dovrà essere risarcito dall'intero gruppo di studenti o classe.

3. Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Per le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

4. Organo di garanzia d'Istituto e Regionale

È costituito all'interno della scuola secondaria di I grado l'*Organo di garanzia per le sanzioni disciplinari*, composto da 2 docenti e 2 genitori nominati dal Dirigente scolastico e aggiornato ogni biennio.

L'Organo di garanzia d'Istituto ha le seguenti competenze: – decidere in merito ai ricorsi presentati dai genitori in seguito all'irrogazione ai propri figli di sanzioni disciplinari; – decidere sui conflitti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La decisione è espressa nel termine massimo di 10 giorni.

È costituito inoltre l'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e composto da tre genitori e da tre docenti, con il compito di esprimere al Direttore Regionale un parere vincolante sui reclami proposti, sulla base dell'esame della documentazione disponibile e/o di memorie scritte; il parere è reso entro 30 giorni ed in assenza la decisione è comunque assunta dal Direttore Regionale.

Aggiornato dal Consiglio di Istituto (artt.33 e 34) il 13.10.2020